

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002

Articolo 1

A decorrere dal 3 maggio 2000 e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

1) Navi adibite alla pesca di gamberetti:

6 550 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua (al massimo 22 unità).

I quantitativi pescati dai pescherecci comunitari non saranno superiori a 5 000 tonnellate di gamberetti, di cui 30 % di gamberetti rosa e 70 % di gamberetti grigi.

2) Pesca demersale (con rete da traino, palangaro fisso, rete da posta a pali):

3 750 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.

La pesca di *Centrophorus granulosus* è vietata.

3) Tonnieri congelatrici con reti a circuizione: 18 unità.

4) Pescherecci con palangari di superficie: 25 unità.

5) Pesca di specie pelagiche: 2 unità.

In considerazione delle sue caratteristiche, questa pesca è soggetta ad un periodo sperimentale di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo per il periodo previsto dall'articolo 1 è fissata a 13 975 000 EUR all'anno (di cui 9 950 000 EUR all'anno a titolo di compensazione finanziaria e 4 025 000 EUR all'anno per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo) per le possibilità di pesca fissate dall'articolo 1.

La compensazione finanziaria sarà versata su un conto di credito del ministero della Pesca e dell'ambiente.

Tale compensazione finanziaria è pagabile entro il 30 novembre per il primo anno del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per l'anno successivo.

2. Se una nave non opera più nell'ambito dell'accordo e se le autorità angolane non ne accettano la sostituzione con un'altra nave, la diminuzione delle possibilità di pesca che ne risulta per la Comunità darà luogo ad un adeguamento proporzionale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo precedente.

3. L'impiego della compensazione finanziaria è di competenza esclusiva dell'Angola.

Articolo 3

L'importo annuo di 4 025 000 EUR, destinato alle azioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è così ripartito:

1) Programmi scientifici e tecnici angolani destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca dell'Angola: 750 000 EUR.

2) Programma di controllo della qualità: 350 000 EUR.

3) Programma di sostegno alla sorveglianza della pesca: 775 000 EUR.

4) Programma di sviluppo della pesca artigianale: 150 000 EUR.

5) Programma di sostegno istituzionale al ministero della Pesca e dell'ambiente: 500 000 EUR.

6) Programma di finanziamento delle scuole di pesca, borse di studio, tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca e partecipazione alle organizzazioni internazionali, a seminari, convegni e workshops: 1 500 000 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca e dell'ambiente, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

Detti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate, su un conto di credito del ministero della Pesca e dell'ambiente, entro il 30 novembre del primo anno ed entro la data anniversaria del protocollo per l'anno successivo.

Il ministero della Pesca e dell'ambiente trasmette informazioni dettagliate alla Commissione delle Comunità europee per iscritto. La Comunità europea, previa consultazione delle autorità angolane, potrà riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione della realizzazione effettiva delle azioni stesse.

Articolo 4

Se le condizioni di sfruttamento delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) dell'Angola sono cambiate in modo significativo e impediscono l'esercizio delle attività di pesca, la Comunità europea si riserva il diritto di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria, previo accordo tra le parti.